

Newsletter

Dipartimento Fiscale, Newsletter del 5 novembre 2020

Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriori modifiche alla disciplina prevista dall'art. 44-*bis* del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34

Novità in materia di trasformazione in crediti d'imposta delle DTA a seguito della cessione di crediti deteriorati

La Legge 13 ottobre 2020, n. 126, con la quale è stato convertito con modificazioni il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. **“Decreto Agosto”**), ha apportato importanti modifiche alla disciplina di cui all'art. 44-*bis* del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, in materia di trasformazione in crediti d'imposta delle imposte anticipate (“DTA”) in caso di cessione di crediti deteriorati effettuate a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020. Tali modifiche, in particolare, sciolgono i principali dubbi interpretativi e consentono di superare talune difficoltà applicative riscontrate dagli operatori nei primi mesi di applicazione della norma, sostituita dall'articolo 55 del D.L. 17 marzo 2020 (c.d. **“Decreto Cura Italia”**)¹.

Come noto, ai sensi dell'art. 44-bis la quota di DTA, anche non iscritte in bilancio, trasformabili in credito d'imposta è pari al 20 per cento del valore nominale dei crediti “deteriorati” ceduti², con un limite massimo di 2 miliardi di euro di valore nominale dei crediti complessivamente ceduti che rilevano ai fini della trasformazione³.

¹ Si veda la precedente Newsletter Chiomenti riguardante le *“Nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18”*, pubblicata in data 17 marzo 2020.

² I crediti oggetto di cessione possono essere sia di natura commerciale sia derivanti da finanziamenti e devono risultare “deteriorati”, ossia vantati nei confronti di debitori inadempienti per oltre novanta giorni dalla data in cui il pagamento era dovuto.

³ Per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.



Sul punto con le modifiche introdotte dal Decreto Agosto è stata posta un'importante precisazione con riferimento al valore da considerare rispetto ai crediti che non siano stati generati dallo stesso soggetto che effettua la cessione. A tal proposito, infatti, l'art. 44-*bis* stabilisce ora che nel caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.

Con riferimento al momento di trasformazione delle DTA in credito d'imposta, inoltre, la norma chiarisce ora esplicitamente che deve farsi riferimento alla data di "efficacia giuridica" della cessione dei crediti deteriorati⁴, escludendo pertanto la rilevanza della rappresentazione contabile del trasferimento, e dunque della cancellazione ("derecognition") o meno del credito dal bilancio. Tale modifica induce a ritenere che la disciplina in argomento risulti quindi applicabile non solo alle cessioni pro-soluto di crediti, ma a tutte le operazioni che comportano il trasferimento giuridico dei crediti, anche se non ne giustificano la cancellazione dal bilancio (ad esempio, le cessioni pro-solvendo).

Dalla data di efficacia giuridica della cessione opera pertanto sia la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta – che quindi potranno essere utilizzati già nel 2020 a fronte dei versamenti di imposte e contributi dovuti successivamente a tale data – sia la sterilizzazione delle posizioni soggettive cui si riferiscono le DTA trasformate.

Le DTA trasformabili sono quelle riferite (i) a perdite fiscali riportabili ai sensi dell'articolo 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e (ii) all'importo del rendimento nozionale dell'Aiuto alla Crescita Economica ("ACE") eccedente il reddito complessivo netto, che alla data di cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

A tale riguardo assumono particolare rilievo le previsioni introdotte dal Decreto Agosto in relazione alla conversione delle DTA in caso di adesione al regime del consolidato fiscale nazionale ai sensi dell'art 117 e ss. del TUIR. Considerato, infatti, che le perdite fiscali prodotte in costanza di consolidato possono essere utilizzate in compensazione solamente dalla società consolidante per l'intera durata di validità del regime, erano stati sollevati dubbi sulla effettiva possibilità per le società consolidate di beneficiare degli effetti della conversione con riferimento alle perdite trasferite alla *fiscal unit*.

A superamento di tali dubbi, è ora chiarito che in caso di opzione per la tassazione di gruppo da parte della società che effettua la cessione dei crediti rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale ACE della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo e, a seguire, le perdite fiscali "complessivamente" riportate a nuovo dalla società o ente consolidante. In tal caso, pertanto, una volta consumate le perdite fiscali e le "eccedenze ACE" facenti ancora capo alla società cedente, per il residuo l'incentivo può essere parametrato alle perdite complessive riportate dalla *fiscal unit*; in ragione di ciò sembra ammessa la possibilità di tenere conto anche delle perdite trasferite al consolidato fiscale da soggetti diversi rispetto alla società cedente i crediti deteriorati. È stato inoltre precisato che, a decorrere dalla data

⁴ Con riferimento al concetto di "cessione" resta dubbia la rilevanza ai fini della convertibilità delle DTA delle operazioni di trasferimento di crediti deteriorati diverse da quelle effettuate verso corrispettivo, quali conferimenti e apporti.

di efficacia giuridica della cessione dei crediti, al soggetto consolidante non è più consentito computare in diminuzione dei redditi imponibili di gruppo le perdite relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d'imposta.

La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta resta condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, entro la chiusura dell'esercizio in cui ha effetto la cessione dei crediti, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, se non già esercitata, e al conseguente pagamento del canone del 1,5 per cento. Sul punto, come le modifiche apportate all'art. 44-*bis* dal Decreto Agosto, è stato chiarito che ai fini del computo della base di calcolo del canone vanno considerate le DTA effettivamente trasformate, dunque a nulla rilevando quelle teoricamente trasformabili cui faceva riferimento la precedente formulazione della norma.

Da ultimo, va notato come, al fine di escludere indebite duplicazioni del beneficio fiscale in oggetto, sia stato previsto che il regime di trasformazione delle DTA in crediti d'imposta possa trovare applicazione una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti.

* * *

I professionisti del Dipartimento Fiscale del nostro Studio sono a disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento.

Contatti

Antonino Guida
Managing Counsel – Chiomenti
Dipartimento Fiscale
antonino.guida@chiomenti.net

Giovanni Carpenzano
Of Counsel – Chiomenti
Dipartimento Fiscale
giovanni.carpenzano@chiomenti.net
